STATUTO

Riproduzione dell'originale depositato.

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita una associazione denominata "SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA DEI VIAGGI E DELLE MIGRAZIONI" (SIMViM)

Art. 2 – SEDE
L'associazione ha sede in Livorno, Via San Francesco 47. L'associazione potrà altresì istituire altre sedi amministrative secondo quanto stabilito dal Consiglio Diretto.

Art. 3 – OGGETTO SOCIALE, FINALITA', OBIETTIVI
La SIMViM è una società apolitica, non ha scopi di lucro e persegue scopi esclusivamente culturali e scientifici finalizzati alla promozione ed alla protezione della salute del viaggiatore e del Paese ospite.
Obbiettivo generale della società è la promozione e la protezione dalla salute dei viaggiatori.
In particolare si propone di:
riunire in associazione tutti gli operatori interessati alla medicina dei viaggi;
definire linee guida uniformi e scientificamente valide da divulgare il più ampiamente possibile tra gli operatori che prestano attività nell'ambito della medicina dei viaggi;
promuovere la pratica della medicina dei viaggi al più alto standard professionale possibile;
incoraggiare la ricerca compresa la promozione e l'organizzazione di studi collaborativi nazionali ed internazionali;
promuovere studi specifici volti a determinare il rischio delle patologie di importazione ed ottimizzare le strategie di sorveglianza e di controllo;
promuovere lo scambio di informazioni in tema di medicina dei viaggi mediante l'organizzazione di riunioni scientifiche, la realizzazione di pubblicazioni e la realizzazione di una banca dati;
collaborare con le organizzazioni nazionali ed internazionali interessati alla tematica della medicina dei viaggi;
favorire a livello locale centri di riferimento collegati culturalmente con la società.

Art. 4 – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Il patrimonio della società è costituito da:
beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,secondo quanto stabilito dall'assemblea annuale dei soci;
erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
quote associative, la cui entità è stabilita periodicamente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'assemblea generale. Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili se non a causa di morte;
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
È fatto divieto assoluto di distribuire ai soci anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Comitato Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 5 – SOCI
I soci sono distinti in:
Promotori: coloro che hanno dato adesione alla costituzione dell'Associazione;
Ordinari: tutti coloro che, cittadini italiani o stranieri, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle attività preventive, gestionali, cliniche, laboratoristiche e sociali inerenti le problematiche sanitarie connesse ai viaggi che ne facciano domanda, previa presentazione di un altro socio, e la cui richiesta, corredata da qualificazione, sia stata accettata dal Comitato Direttivo;
Onorari: soggetti italiani e stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze nello studio delle problematiche sanitarie connesse ai viaggi, proposti dal Comitato Direttivo, con ratifica dell'assemblea dei Soci;
Sostenitori: Associazioni, Enti, Aziende pubbliche o private che nell'ambito delle loro finalità dedicano attività e risorse a favore degli scopi istituzionali perseguiti dall'Associazione.

I soci promotori ed ordinari sono tenuti a pagare la quota sociale annua. I soci onorari sono esenti dall'obbligo di qualsiasi onere finanziario. I soci sostenitori possono contribuire alle attività associative con erogazioni liberali e donazioni.
All'atto della domanda di iscrizione, il socio si impegna ad accettare lo Statuto ed a versare la quota di iscrizione e le quote annuali stabilite.

Art. 6 – DECADENZA QUALIFICA DI SOCIO
Un socio è dichiarato detenuto in caso di:
decesso;
dimissioni, segnalate per iscritto al Segretario Generale;
mancato pagamento per almeno tre anni della quota annuale di iscrizione, a meno che non vengano corrisposti gli arretrati;
violazione dello spirito e delle finalità istituzionali dell'Associazione, a giudizio del Comitato Direttivo.

Art. 7-ORGANI
Sono organi dell'Associazione:
l'Associazione Generale dei Soci;
il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale-Tesoriere
il Comitato Direttivo;
il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota annuale al 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento della medesima.
In via ordinaria l'Assemblea è convocata, con avviso portante l'ordine del giorno ed inviato tramite posta ordinaria, fax o e-mail individualmente ai soci ordinari almeno 30 giorni prima della data di convocazione almeno una volta all'anno. E' presieduta dal Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti.
E' ritenuta valida un'assemblea cui partecipino almeno un terzo dei soci in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione.
Ad ogni socio spetta un voto e non sono ammesse deleghe se non ad altri soci in regola con le quote associative, in numero massimo di tre per ciascun socio. Il voto è segreto se richiesto anche solo da un socio in occasione di ogni deliberazione.
In via straordinaria l'assemblea può essere convocata dal Comitato Direttivo per deliberazione propria o per richiesta motivata di almeno un terzo dei soci. La convocazione avviene mediante avviso portante l'ordine del giorno, spedito almeno un mese prima a ciascun socio tramite raccomandata R.R., fax o e-mail.
L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Ad ogni socio spetta un voto. Per quanto riguarda le deleghe e la segretezza del voto, valgono le stesse regole dell'Assemblea ordinaria.
In entrambe i casi, Assemblea Ordinaria o Straordinaria, il Presidente o il Segretario Generale hanno l'obbligo di trasmettere copia delle delibere assembleari, anche per estratto, a tutti i soci dell'Associazione.
L'Assemblea generale:
In sede ordinaria:
Elegge con schede distinte e segrete:

a) i membri del Comitato Direttivo, stabilendone anche il numero dei componenti;
b) i 3 membri dei Revisori dei Conti

si esprime con voto sul bilancio finanziario e sull'attività della Società;
delibera sulle proposte avanzate dal Comitato Direttivo e dai Soci;
su proposta del Comitato Direttivo, nomina i Soci onorari e sostenitori;
delibera sull'importo della quota sociale;
In sede Straordinaria:
delibera sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento;
delibera sullo scioglimento della Società

Art. 9 – CARICHE SOCIALI
La Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni (SIMViM) è diretta da un Comitato Direttivo composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di undici, eletti tra i Soci dell'Assemblea Generale sulla base di liste di nominativi candidatisi almeno due settimane antecedenti l'Assemblea Generale, mediante comunicazione da inviare al Segretario Generale tramite raccomandata r.r., fax o e-mail.
I membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario generale Tesoriere.

In caso di parità di voti la votazione viene ripetuta fino a giungere ad una scelta.
In via ordinaria il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno.
In via straordinaria può essere convocata dal Presidente oppure su richiesta di almeno cinque membri.
Il Comitato Direttivo si occupa dell'attività ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice. Il Presidente rappresenta ufficialmente e giuridicamente l' Associazione, presiede le sedute del Comitato Direttivo e dell'Assemblea generale dei Soci.
In caso di dimissioni o impedimento, il Presidente è sostituito temporaneamente in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.
Il Segretario Generale – Tesoriere è responsabile della Segreteria Generale e dell'Amministrazione.
Il Presidente, Vice Presidente e Segretario – Tesoriere, non sono immediatamente rieleggibili alle stesse cariche per oltre due successivi mandati triennali.

Art. 10 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento della Società italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni, il patrimonio sociale eventualmente residuo al termine delle operazioni di liquidazione verrà devoluto secondo le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11 – MODIFICHE DELLO STATUTO
Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale convocata in seduta ordinaria con delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Le proposte di modifica possono essere formulate dal Comitato Direttivo o da almeno 1/10 dei Soci Ordinari con nota scritta indirizzata al presidente della Società. Il Presidente deve includere nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci un punto relativo alle modifiche dello Statuto e deve notificare ai soci il testo delle modifiche proposte almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea stessa.

Art. 12 – COMITATI SCIENTIFICI
Al fine di garantire l'approfondimento culturale e scientifico delle tematiche preventive, assistenziali, formative e di ricerca della Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni, secondo un approccio che coinvolga le varie branche disciplinari rappresentate nell'ambito della Società, viene istituito un comitato scientifico.
Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore responsabile della convocazione delle Riunioni, della redazione di un verbale delle stesse e di relazionare il Comitato Direttivo sull'andamento dei lavori del Comitato Scientifico stesso.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica due anni con mandato rinnovabile e possono decadere dal termine del mandato per rinuncia spontanea, nel caso di mancata partecipazione a tre riunioni consecutive e su proposta motivata del Coordinatore ratificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – GRATUITA' DELLE CARICHE
Tutte le cariche rivestite dai Soci all'interno dell'Associazione sono a titolo puramente gratuito, salvo rimborso delle spese secondo quanto disposto dalla legge in materia.

Art. 14 – NORME TRANSITORIE
Per facilitare la costituzione iniziale della Società italiana di Medicina dei viaggi e delle Migrazioni (SIMViM) sono allegate al presente Statuto alcune norme transitorie, che ne fanno parte integrante e che restano operative fino all'assetto definitivo della SIMViM e all'elezione delle cariche sociali nell'assemblea definitiva.

Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quant'altro non indicato espressamente nel presente Statuto si farà riferimento alle disposizioni di Legge.